



OGGETTO: Circolare 18.2016

Seregno, 14 dicembre 2016

## LE NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2017

Si illustrano di seguito alcune delle più importanti novità fiscali contenute nella nuova legge di bilancio 2017 recentemente approvata.

### **NUOVE REGOLE DI CONTABILITÀ PER LE IMPRESE SEMPLIFICATE.**

Vengono modificate, con decorrenza dal periodo di imposta 2017, le regole che devono utilizzare le imprese minori (imprese individuali, Snc, Sas) in regime di contabilità semplificata per la quantificazione del reddito imponibile.

Dal 2017 viene cancellato dall'articolo 66 il riferimento ai criteri di competenza, introducendo un principio di cassa estremamente semplificato. Il reddito per questi contribuenti è determinato sottraendo dai ricavi percepiti (cioè incassati) i costi sostenuti (cioè pagati), le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le plusvalenze e le sopravvenienze. Resteranno irrilevanti le rimanenze iniziali e finali.

Per evitare salti o duplicazioni di imposta, nel passaggio da un regime semplificato (cassa) ad uno ordinario (competenza) o viceversa, resteranno irrilevanti i componenti che hanno già concorso alla determinazione del reddito.

Le regole del nuovo articolo 66, e dunque il regime di cassa semplificato, valgono anche per determinare l'imponibile IRAP (nuovo comma 1-bis dell'articolo 5-bis, Dlgs 446/1997).

### **NUOVA IMPOSTA IRI PER LE IMPRESE INDIVIDUALI, SNC E SAS**

La disposizione che ha introdotto l'articolo 55-bis del Dpr 916/86 introduce l'**imposta sul reddito di impresa (IRI)** per le **imprese individuali** e le **società di persone** in regime di contabilità ordinaria.

Il nuovo regime è opzionale, vincolante per cinque anni e rinnovabile. La scelta deve essere fatta nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta in cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 in Unico 2018).

La norma dispone che il reddito d'impresa di questi soggetti sia escluso dalla formazione del reddito complessivo e viene assoggettato a tassazione separata con **aliquota pari al 24%**.

Il reddito di impresa, di conseguenza, non concorre alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore o del socio almeno fino a quando questi soggetti non preleveranno le somme dalla sfera dell'impresa. Quando l'imprenditore o i propri soci preleveranno le somme già assoggettate ad IRI dai conti bancari dell'impresa, queste avranno ancora natura di reddito di impresa e concorreranno a formare integralmente il reddito complessivo personale dell'imprenditore, dei collaboratori dell'impresa familiare o dei soci. Quindi le somme prelevate saranno tassate per intero.

A sua volta, dal reddito dell'impresa individuale o della società, sono ammesse in deduzione le somme prelevate a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Le somme prelevate dalle riserve di utili



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

formate precedentemente alla applicazione dell'IRI rimangono esenti da IRPEF in quanto già tassate in regime di trasparenza. Si considerano distribuite per prime le riserve formate antecedentemente al regime dell'IRI.

La norma estende il regime dell'IRI anche alle società a responsabilità limitata che hanno i requisiti per optare per la trasparenza fiscale ai sensi dell'articolo 116 del Tuir.

Il reddito dell'esercizio deve essere considerato al netto delle perdite concretizzatesi nel periodo di applicazione del regime IRI per l'intero importo che trova capienza e senza limitazione temporale nel quinquennio.

Ai fini previdenziali la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tenere conto dei redditi assoggettati ad IRI, ma dell'intero reddito d'impresa conseguito, come avviene attualmente.

### **INCREMENTI PER INVESTIMENTI – MAXI AMMORTAMENTO**

**Superammortamento 140%** - Viene prorogata sino al 31-12-2017 l'attuale agevolazione nota come superammortamento, che consiste nella possibilità per imprese e professionisti di aumentare il costo di acquisto di un bene strumentale del 40% ai fini della deduzione fiscale delle quote di ammortamento. Dal 2017 **vengono escluse le autovetture ed i motocicli**. Per le auto ad uso promiscuo infatti il Super ammortamento è in scadenza al 31 dicembre 2016.

**Maxiammortamento 250% Industria 4.0** - La novità invece è l'introduzione di un Maxiammortamento del 250% che costituisce una speciale disciplina di ammortamento riservata agli investimenti in beni acquisiti per mettere in atto una trasformazione tecnologica e/o digitale delle attività, la meglio detta "Industria 4.0". Tale disciplina, prevede un super ammortamento del 250%, aumentando cioè il costo di acquisizione del bene del 150% per circa 50 categorie di beni che fanno parte di una lista contenuta nell'allegato "A" alla manovra.

In entrambi i casi deve trattarsi di beni strumentali nuovi e la consegna del prodotto acquistato può avvenire entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 «il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione». Dal 2017 tra i beni agevolabili rientreranno anche i beni immateriali (software, ecc.). Sarà possibile usufruire del superammortamento al 140% (quindi della maggiorazione del 40%) a condizione che i software siano funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0. In pratica per avere uno sconto fiscale sui software, le imprese e i professionisti dovranno effettuare un investimento in industria 4.0, su cui beneficeranno invece del maxi ammortamento al 250 per cento (vedi allegato "B").

Resta confermata l'esclusione dalle agevolazioni dei beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, (i fabbricati, le costruzioni, ecc.).

**Nuova Sabatini ter** - La manovra prevede anche la proroga biennale fino al 2018 della «Nuova Sabatini» che agevola i finanziamenti per l'acquisto di macchinari con uno stanziamento di 560 milioni, il 20% dei quali saranno riservati a investimenti in macchinari industria 4.0 per i quali il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento.

**Credito d'imposta sulla ricerca** - L'attuale credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, oltre a essere prorogato a tutto il 2020, viene potenziato salendo al 50% per qualsiasi tipologia di spesa (mentre oggi per le spesa intra muros delle aziende è al 25%). Il bonus sarà calcolato in percentuale delle spese incrementalmente rispetto alla media degli investimenti realizzati nel triennio 2012-2014.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

### **ACE (Aiuto alla Crescita Economica)**

In materia di ACE si prevede una **riduzione del coefficiente di remunerazione ordinaria** del capitale investito dal 4,75% del 2016 al **2,3% per il periodo d'imposta 2017** per poi risalire al 2,7% a decorrere dal periodo d'imposta 2018.

Viene **modificata la disciplina dell'agevolazione per persone fisiche, società in nome collettivo** e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, estendendo a questi soggetti le regole di determinazione della base ACE previste per le società di capitali. Sino ad oggi, difatti, per i suddetti soggetti si è assunto quale entità agevolabile agli effetti dell'ACE il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, incluso l'utile e al netto dei prelevamenti in conto utili.

Dal 2016 si adotterà, invece, il meccanismo incrementale dell'agevolazione, tipico delle società di capitali. È previsto altresì che per i soggetti IRPEF, a partire dal periodo d'imposta 2016, «rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010». In sostanza, la base Ace del 2016 va computata sommando, alla differenza tra il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010, gli incrementi eventualmente registrati nel 2016, determinati con le regole previste per le società di capitali.

### **BONUS PER LA PRODUTTIVITÀ**

Il premio di produttività "incentivato" con la cedolare secca al 10% salirà, da gennaio, dagli attuali 2 mila euro a **3 mila euro**; per crescere poi ancora di mille euro, fino cioè a 4 mila euro, in caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell'organizzazione del lavoro (oggi questa soglia è ferma a 2.500 euro).

### **DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO**

Con la legge di bilancio 2017 sono state prorogate al 2017 tutte delle norme che regolano le detrazioni sui lavori in casa. Sono state riviste ed ampliate le detrazioni fiscali relative alla messa in sicurezza degli edifici e l'ecobonus per il miglioramento delle prestazioni energetiche dei condomini.

In sintesi le principali novità e le conferme.

**Il 50% sui lavori** - Viene confermata senza variazioni per tutto il 2017 la detrazione IRPEF del 50% per il recupero edilizio. Lo sconto vale per tutti gli interventi (ma la manutenzione ordinaria è ammessa solo in condominio) anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno prossimo (principio di cassa) fino a 96mila euro per unità.

**Bonus mobili** - Le agevolazioni per l'acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici sono prorogate al 2017, ma solo se legate a lavori a loro volta agevolati con il 50 per cento. Si ricorda che per usufruire della detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia e usufruire della relativa detrazione. Le spese per l'acquisto di mobili possono essere anche più elevate di quelle sostenute per lavori di ristrutturazione.

Non è stato invece confermato – e scadrà il 31 dicembre – il bonus mobili riservato alle giovani coppie under 35 che comprano casa.

**Le misure antisismiche** - Alla versione ordinaria (50% di detrazione per il 2017 e 36% dal 2018) che agevola tutti i lavori di messa in sicurezza per ogni tipo di immobile anche nelle zone 4 (quelle a rischio sismico meno marcato), si aggiungono ulteriori detrazioni: (i) si applica a case ed edifici produttivi nelle zone sismiche 1, 2 e 3, vale per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e prevede una detrazione crescente in funzione dei miglioramenti antisismici per l'edificio: si parte con il 50% di sconto riconosciuto senza condizioni; (ii) si sale al



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

70% (75% per i condomini) se si migliora di una classe di rischio sismico; (iii) si arriva all'80% (85 per i condomini) se le classi scalate sono due. Dovrà essere emanato un D.M. che dovrà definire le classi di rischio sismico. La detrazione verrà recuperata in cinque anni (anziché i dieci anni consueti).

Per le sole detrazioni al 75 e all'85% legate a lavori antisismici in condominio, il beneficiario può cedere il credito d'imposta a fornitori o terzi (escluse le banche).

**Il Risparmio energetico** - La legge di bilancio 2017: (i) proroga di 12 mesi, fino al 31 dicembre 2017, le detrazioni IRPEF/IRES del 65% riservate a chi interviene su singole unità immobiliari, (ii) prolunga di cinque anni - fino al 31 dicembre 2021 - la detrazione del 65% per l'efficientamento energetico su parti comuni di edifici condominiali.

Per i soli lavori condominiali, però, vengono introdotte due detrazioni maggiorate: al 70% e al 75% riservate, rispettivamente, a chi interviene almeno sul 25% dell'involucro del condominio e a chi raggiunga almeno la qualità media di prestazione energetica ed estiva prevista dal D.M. sviluppo economico del 26 giugno 2015. Anche per questo ecobonus maggiorato al 70 o al 75% viene prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari costituenti il condominio.

### **ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI**

Il termine per la assegnazione/cessione agevolata dei beni ai soci e per la trasformazione in società semplice; viene, inoltre, prevista a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 maggio 2017, la riapertura dei termini per l'estromissione degli immobili strumentali dalla sfera dell'imprenditore individuale.

### **RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2017**

È prevista la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti: (i) dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, (ii) da società semplici o enti non commerciali.

L'ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2017 rientranti nelle seguenti categorie: (i) terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi; (ii) partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentate (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto

Il termine ultimo entro il quale deve essere redatta la perizia è il 30 giugno 2017, data che coincide anche con la prima rata di pagamento dell'imposta sostitutiva (8%).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.

**Studio Commercialista Associato Contrino**